



# *Città di Mercogliano*

*Provincia Di Avellino*

Con la presente, Le ricordiamo che il tributo ICI per l'anno 2007 dovrà essere versato nel seguente modo:

- 1. tramite servizio postale sul conto corrente postale n.70914981 intestato a :  
COMUNE DI MERCOGLIANO - SERVIZIO DI TESORERIA- ICI;**
- 2. tramite la delega di pagamento modello F24 che prevede la “Sezione Ici ed altri tributi locali”, dato che dal 1° maggio 2007 si potrà versare utilizzando i crediti in compensazione e utilizzando la delega modello F24.**

A prevederlo, infatti, è il decreto dell'Agenzia delle entrate del 26 aprile scorso, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del dl n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.

Al fine di un più corretto adempimento del pagamento dell'imposta dovuta si precisano, le aliquote I.C.I. approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 29/03/2007:

- a) Aliquota ordinaria 6 per mille;
- b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,75 per mille;
- c) Aliquota per le seconde case e relative pertinenze 6,50 per mille;
- d) Aliquota per le seconde case e relative pertinenze dei non residenti e non locate 7 per mille;
- e) Aliquota del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dall'impresa, per un periodo non superiore a tre anni, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
- f) Aliquota minima del 4 per mille per gli immobili utilizzati per uso artigianale, commerciale e turistico ubicati nel centro storico e precisamente:
  - Via Acqua del Pero - Via Bottega - Via Castello - Vico Cavaliere -
  - Via Concezione - Via dell' Economo - Via Ferrante - Vico Forno –
  - Via Girone - Via Mazzaratta – Via Mulino – Via Montagna – Via Muro Nuovo
  - Via Porta dei Santi – Via Roma – Via San Giovanni – Via San Pietro
  - Via San Francesco – Via SS. Salvatore – Via Valente

Le rendite catastali urbane e i redditi dominicali risultanti dalle visure

catastali debbono essere aumentate rispettivamente del cinque e del venticinque per cento.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale i locali di deposito, le autorimesse ed i posti macchina classificati o classificabili nella categorie catastali C2, C6, C7, anche se distintamente iscritte in catasto purché permanentemente asserviti all'abitazione principale stessa.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai fini dell'applicazione di tale detrazione, per abitazione principale si intende la residenza anagrafica.

Detta disposizione si applica a:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado);
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si ricorda altresì che il decreto legge n. 223, al comma 13 dell'articolo 37, convertito dalla legge 248/2006, ha modificato i termini per il pagamento ICI anticipando la scadenza del pagamento.

**Per il 2007 è previsto un cambio per la data di versamento.**

I soggetti passivi ICI devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali:

- **la prima, entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato), pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni spettanti.**
- **la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 Dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno 2007.

Non è superfluo rammentare che, qualora il contribuente si avvalga della modalità di pagamento tramite F24, per quanto riguarda l'Ici non sarà consentito il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza, 16 luglio- con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; ciò in quanto il predetto differimento è espressamente previsto solo per le imposte sui redditi (art. 17, comma 2, dpr n. 435/2001).

**Tutti i contribuenti, pertanto, a partire dal 1° maggio 2007, hanno la facoltà in sede di versamento, di compensare il debito ICI 2007 con le eventuali eccedenze di imposta che dovessero risultare dal modello della dichiarazione dei redditi, modello Unico o modello 730, relativi ai redditi 2006.**

I contribuenti in possesso di partita Iva, che intendano effettuare il pagamento dell'Ici mediante il modello F24, dovranno necessariamente ricorrere a modalità di versamento telematiche (F24 on-line, home banking o intermediari abilitati).

**La recente legge finanziaria n. 269/2006, con i commi 166 e 168 dell'art.1 ha stabilito che relativi pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'Euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

Per quanto riguarda gli arrotondamenti, in caso di pagamento con bollettino di conto corrente postale l'arrotondamento deve essere riferito unicamente al totale (e non all'imposta dovuta per le singole fattispecie impositive: terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, e altri fabbricati).

Mentre in caso di pagamento con modello F24 l'arrotondamento all'euro deve essere riferito ad ogni 'rigo' cioè ad ogni singolo codice tributo, quindi si potrebbero verificare differenze degli importi da pagare a secondo del modello di versamento utilizzato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a :

Comune di Mercogliano – Ufficio Tributi – C.so Garibaldi- secondo piano

Tel.: 0825-689810 - Fax 0825-789311. o visitare il sito internet comunale

[www.comunemercogliano.it](http://www.comunemercogliano.it) alla sezione tributi,

e-mail: [tributi@comunemercogliano.it](mailto:tributi@comunemercogliano.it) .

Il Responsabile Area Finanze

Dr. Paolo Di Gaeta

L'Assessore al Bilancio

Dr. Fabio Evangelista

Il Sindaco

Avv. Tommaso Saccardo